

***-DISCIPLINARE DI INCARICO PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA-
Opera di messa in sicurezza percorsi per la mobilità debole attraverso la realizzazione di una
Pista Ciclabile lungo la SP 77 Poianella***

Premesso che con determinazione dell'Area Tecnica nr. Xxxx di reg. in data 14/11/2025 sono stati affidati al professionista sottoindicato i servizi tecnici di cui al presente contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, dalle sedi e nelle date risultanti dalle firme digitali tra i signori:

- Ing. Susj Maria Basso , nata a Vicenza il 05/06/1985, in rappresentanza dello Studio BASSO con sede in **via Niccolò Machiavelli n.11** a Vicenza, C.F. **BSSSJM85H45L840S** e P. I.V.A. 03834660247;
- Ing. Lisa Zanazzo nata a Marostica il 19.05.1984, nella sua veste di Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bressanvido, domiciliato per la carica presso il Comune di Bressanvido, Via Roma 42, C.F. e P. I.V.A. 00522830249;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

In attuazione alla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bressanvido, nr. XXX di reg. in data 14.11.2025, il Comune di Bressanvido affida allo Studio Basso, che accetta, l'incarico di redigere il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA- dell'opera di "Messa in sicurezza percorsi per la mobilità debole attraverso la realizzazione di una Pista Ciclabile lungo la SP 77 Poianella"

ART. 2- OBBLIGHI LEGALI

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i., della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. Il Tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici di cui al comma 2 .

Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art.41 (Livelli e contenuti della progettazione) e dell'ALLEGATO I.7 al codice dei contratti DLGS. 36/2023.

Il Professionista dovrà redigere il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento anche proponendo alternative.

La redazione del progetto dovrà avvenire tenendo anche conto dei seguenti aspetti:

- dovrà essere eseguito un nuovo rilievo topografico di dettaglio in modo da inserire con precisione l'opera nel territorio;
- dovrà essere valutato sia da un punto di vista realizzativo che manutentivo
- dovranno essere gestiti contatti preliminari ed incontri con i vari Enti/Società al fine di discutere l'intervento e redigere gli elaborati secondo le indicazioni dell'Ente stesso, in modo da acquisire i relativi pareri/nulla osta in tempi rapidi); se richiesto, dovrà partecipare agli incontri con i proprietari privati per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento

ART. 4 – ELABORATI PREVISTI

Lo Studio Professionale dovrà produrre gli elaborati previsti ai sensi dell'ALLEGATO I.7 al codice dei contratti e in particolare:

- Relazione generale
- Relazione geologica e geotecnica
- Valutazione compatibilità idraulica
- Relazione strutture
- Relazioni specialistiche
- Studio di fattibilità ambientale
- Rilievi piano altimetrici
- elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate
- computo estimativo dell'opera;
- quadro economico di progetto
- cronoprogramma
- prime indicazioni piano di sicurezza e coordinamento
- piano particellare

ART. 5 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune di Bressanvido al Professionista per l'adempimento del presente contratto è di euro 11'476,65(undicimila quattrocentosettantasei/80), oneri previdenziali e IVA esclusa.
2. Il prezzo del servizio sarà pagato entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa

formale approvazione del progetto

ART. 6– VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE E MODIFICHE AL PROGETTO

1. L'importo di cui all'art. 5 comma 1 resta fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all'art. 120 D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il Professionista si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia di-ritto a speciali o maggiori compensi.
3. Qualora fossero richieste dalla Stazione appaltante modifiche agli elaborati progettuali già consegnati e validati o, in corso d'opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al progetto approvato, queste saranno redatte dal Professionista e saranno oggetto di atto integrativo al presente disciplinare, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti e previo specifico ordine scritto del RUP autorizzante le modifiche di cui sopra.
4. Nel caso di variazione dell'importo dei lavori, l'onorario sarà calcolato aggiornando la parcella di gara al nuovo importo dei lavori e applicando il ribasso offerto in sede di gara.
5. Qualora la necessità di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili al Tecnico incaricato nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità.

ART. 7 – TEMPI E FASI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Per l'espletamento dell'incarico conferito, si convengono le seguenti due fasi:

FASE 1 – AVVIO

In questa fase vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per procedere alla progettazione, effettuati i rilievi e condiviso con l'amministrazione le soluzioni progettuali di fattibilità.

La fase dovrà essere conclusa **entro circa 60 gg. dalla sottoscrizione del presente disciplinare** secondo le indicazioni del RUP e dell'Amministrazione.

FASE 2 – PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

La progettazione di fattibilità tecnica economica dovrà essere ultimata entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a far tempo dalla data di comunicazione da parte del RUP di conferma della soluzione progettuale prevista in fase di fattibilità condivisa con il RUP e con l'amministrazione comunale.

ART. 8 - PENALI

1. Qualora la presentazione dei progetti venisse ritardata oltre i termini stabiliti - salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi - verrà applicata una penale pari all'1 per mille

dell'onorario complessivo per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista, sino comunque a non superare il 10% delle spettanze relative alla quota di lavoro eseguito. Nel caso che il ritardo ecceda 20 (venti) giorni dal tempo previsto, il Committente avrà la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Progettista inadempiente, fatti salvi i danni da recuperare a carico del Professionista.

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Comune di Bressanvido prende atto che la parte appaltatrice ha presentato la polizza generale di responsabilità civile professionale n.----- emessa da ----- agenzia di ----- in data -----.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

ART. 10 – INCOMPATIBILITÀ

Per lo Studio Professionale contraente, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Al riguardo il medesimo contraente dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il committente. Il contraente s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause d'incompatibilità di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potute definire bonariamente in via amministrativa, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Vicenza. In pendenza della sentenza, lo Studio Professionale contraente non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

ART. 12 – ELEZIONE DOMICILIO

Lo Studio Professionale contraente, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Vicenza, in **via Niccolò Machiavelli n.11**

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, saranno a carico dello Studio Professionale contraente le spese contrattuali, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è affidato dal Comune di Bressanvido e accettato in solido dallo Studio Professionale incaricato, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dal Comune di Bressanvido attraverso il Responsabile del Procedimento a tale scopo nominato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, in quanto applicabile, lo Studio Professionale contraente dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli .

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati contenuti nel presente atto saranno trattati dall'Amministrazione committente esclusivamente per lo svolgimento di attività e per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti comunali in materia.

Il presente contratto, composto da n.14 articoli scritti su 5 facciate intere viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti in segno di accettazione

Studio Basso – rappresentato dall'Ing. Susj Maria Basso: *firmato digitalmente*

Comune di Bressanvido – rappresentato dall'Ing. Lisa Zanazzo *firmato digitalmente*